



# CITTÀ di FROSINONE

## Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 83 del 30/09/2024

Su indicazione del II Dirigente Area Gestione Risorse  
Dott. Vincenzo Giannotti

**Oggetto: Servizi Cimiteriali - Sentenza n.217/2024 T.A.R. Lazio e sentenza n.4661/2023 emessa dal Consiglio di Stato. Riconoscimento debito fuori bilancio**

Deliberazione predisposta da  
Dott. Vincenzo Giannotti

Il Dirigente / Il Segretario Generale  
Dott. Vincenzo Giannotti

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che

- coerentemente con gli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24/01/2018, con Determinazione a contrarre n. 3101 del 28/10/2021 è stata indetta la gara con procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, per l'affidamento, per anni tre, dei servizi cimiteriali;
- a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa del 16/03/2021 a cura dei Dirigenti del Comune di Frosinone e della SUA Provincia in ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 328/2020 e delle relative appendici di cui alle DGC nn. 109/2021 e 248/2021 e al Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 27 del 05/03/2021, aventi ad oggetto: "Accordo di collaborazione in via sperimentale tra il Comune di Frosinone e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone per l'espletamento e la gestione delle attività inerenti gare per lavori, servizi e forniture - Approvazione", è stata demandata a quest'ultima, quale Stazione Appaltante, la cura e la gestione della procedura di gara in argomento;
- a seguito della procedura di gara SUA n. 77/2021 con nota prot. 17825 del 06/04/2022, la stazione appaltante inviava la **proposta di aggiudicazione** per la procedura di gara in oggetto in favore del concorrente Cooperativa Sociale Barbara B con sede legale in Torino, C.so Rosselli 93 c/o Studio Rota, P.IVA e C.F. 09680290013 che ha totalizzato complessivamente **63,39** punti di cui **47,16** per la parte qualitativa dell'offerta e **16,23** per la parte quantitativa, avendo offerto un ribasso del **11,36%** sull'importo a base d'asta cui corrisponde un prezzo netto offerto di € **757.357,70** di cui € 748.357,70 per il servizio + € 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. per complessivi € **923.976,40**;

- Determinazione dirigenziale n. 1577 del 25/05/2022, per le motivazioni in essa contenute, è stata disposta l'approvazione della proposta di aggiudicazione della SUA della Provincia di Frosinone e, quindi, l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5, dei servizi cimiteriali per anni tre 2022-2025, alla **Cooperativa Sociale BARBARA B**;
- con ricorso n. 521/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), ha negato l'accesso agli atti della **Soc. Eureka s.r.l.** con spese compensate ma, con successiva sentenza del medesimo Tribunale Amministrativo n. 217/2024 ha ordinato al Comune di Frosinone di consentire l'accesso del ricorrente anche a fronte della sentenza del Consiglio di Stato che ne aveva riformato il diniego iniziale, permettendo alla società di accedere ai documenti indicati, mediante visione ed estrazione di copia, condannando contestualmente il Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge. La mancata esibizione della documentazione richiesta, pertanto, era riferita all'oscuramento della parte relativa all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicataria che il Tribunale Amministrativo di Latina ne aveva inizialmente accolto le motivazioni dell'ente e della Provincia (quale stazione appaltante) ma successivamente tale decisione era stata riformata dal Consiglio di Stato;
- con la sentenza n.4661/2023 emessa il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR, accogliendo l'appello proposto dalla Eureka S.r.l. contro il Comune di Frosinone, condannando l'Amministrazione Comunale e Provinciale ad esibire integralmente e di rilasciare copia non oscurata dell'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, provvedendo alla liquidazione delle spese legali di € 2.500,00 oltre oneri ed accessori di legge, ed il rimborso del C.U. in misura del 50% per complessivi € 4.022,80 omnia;
- le sentenze di cui sopra venivano trasmesse a questo Settore dall'Avvocatura comunale con note prot n. 24836 del 10.05.2023 e prot. 38560 del 09.07.2024;

#### **Tenuto conto che**

- i predetti provvedimenti giurisdizionali rientrano tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio", previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- con nota prot. 47016 del 28.08.2024 il Settore Programmazione Bilancio e Controllo di Gestione indirizzata a tutti i Settori dell'Ente, a chiarimento delle diverse liquidazioni dei giudizi a favore della parte vittoriosa e delle liquidazioni dei relativi compensi, precisava che le prestazioni professionali per i giudizi, sono sempre a carico del cliente, pertanto la fatturazione del legale deve essere fatta direttamente allo stesso;
- nella sopra richiamata nota, veniva altresì precisato che nel caso la parte vittoriosa sia un soggetto titolare di partita IVA e detta imposta viene portata in detrazione, relativamente alla liquidazione delle spese legali, tale imposta rimane in capo alla parte vittoriosa, in quanto essendo fatturata dal proprio legale questa genera un credito nei confronti dello Stato;

#### **Dato atto che**

- con nota prot. 49755 del 11.09.2024 veniva trasmesso alla soc. Eureka srl il modello di detraibilità dell'IVA da compilare e trasmettere, necessario per la quantificazione della liquidazione delle sentenze in oggetto;
- con successiva nota prot. 52589 del 20.09.2024 la soc. Eureka srl rimetteva il modello inviato precisando che l'IVA per i documenti di spesa sono totalmente detraibili;

#### **Rilevato che**

- in virtù del mancato versamento dell'imposta IVA, le spese legali riconosciute relative alla sentenza n.217/2024, ammontano ad € **2.392,00** per compensi, spese generali e cassa avvocati;
- le spese legali relative alla successiva sentenza n. 4661/2023, per quanto concerne la quota del Comune di Frosinone ammontano ad € **3.365,00** per compensi, spese generali e cassa avvocati di cui € 375,00 come spese non imponibili;

**Accertato che** il Consiglio di Stato ha più volte precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari e che pertanto costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente

idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

**Richiamata** la Delibera 27/2019 Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento».

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Gestione Risorse in ordine alla regolarità contabile;

**Rilevato** che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del \_\_\_\_\_ e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

**Visto** il parere espresso dall'Avvocatura Comunale con Prot. 54252 del 30.09.2024 in ordine alla conformità della liquidazione in virtù del PIAO;

**Visto** il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), espresso in data \_\_\_\_\_, allegato al presente atto;

**Visto** il parere favorevole espresso dalla \_\_\_\_\_ Commissione consiliare nella seduta del \_\_\_\_\_;

**Visti** il vigente Statuto Comunale, il D.Lgs. 267/2000 s.m.i., il Regolamento di contabilità;

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di riconoscere per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio in favore della Eureka srl con sede legale in Sulmona (AQ) via Manlio D'Eramo n°27, per l'importo complessivo di € 5.757,00 comprendente i compensi, le spese generali e la cassa avvocati, in virtù delle sentenze 4661/2023 e n. 217/2024 che ha visto soccombente questa amministrazione;
2. Dare atto che per quanto concerne l'imposta IVA relativa alla fatturazione delle spese legali, queste restano direttamente in capo al cliente, pertanto l'Ente corrisponderà l'importo totale al netto dell'IVA
3. Di finanziare il suddetto debito fuori bilancio di cui al punto precedente con le risorse finanziarie del capitolo di bilancio 75.00.012 dell'esercizio 2024 destinato alle spese per i debiti fuori bilancio ;
4. demandare al Settore Gestione Risorse l'assunzione tempestiva di tutti provvedimenti contabili all'uopo richiesti, nonché di adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
4. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L.289/2002;
5. di trasmettere la presente al Settore Gestione Risorse per i successivi adempimenti di competenza.